

Questione pregiudiziale

Se il criterio di gestione obbligatorio (CGO) 10, quale enunciato all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008⁽¹⁾, in cui si rinvia all'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che tale criterio riguarda anche la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario che nello Stato membro di cui trattasi non è autorizzato ai sensi di quest'ultimo regolamento.

⁽¹⁾ GU 2013, L 347, pag. 549.

⁽²⁾ GU 2009, L 309, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
29 marzo 2021 — Staatssecretaris van Financiën / X**

(Causa C-194/21)

(2021/C 228/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA 2006⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che all'acquisto di un bene o di un servizio abbia omesso di effettuare la detrazione dell'imposta a monte («la detrazione iniziale»), in virtù del previsto impiego per operazioni soggette a imposta, entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare detta detrazione in sede di rettifica — in occasione della prima immissione in uso di tale bene o servizio — qualora al momento della suddetta rettifica l'uso effettivo non sia diverso dall'uso previsto.
- 2) Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che la mancata effettuazione della detrazione iniziale non sia dovuta a elusione o abuso di diritto e che non siano stati accertati effetti negativi per l'Erario.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) il 26 marzo
2021 — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria**

(Causa C-195/21)

(2021/C 228/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen Sad Lukovit

Parti

Ricorrente: LB

Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria